

BGE 10 I 80

Bundesgericht (BGE), 1884-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_10_I_80

FR: ATF 10 I 80

IT: DTF 10 I 80

Volltext

Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'étranger. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la France du 15 Juin 1869. 14. Sentenza del 23 febbraio 1884 nella causa Scala. Ä. NeU' anno 1881 moriva ab intestato in Nizza, dov' era domiciliato fino dal 1867, il signor Andrea Scala di Carona, lasciando superstiti la madre e tre fratelli : Domenico, Giosue e Giuseppe, cui devolvevasi per legge 31 maggio 1806 la di lui eredita. Figurava tra gli enti ereditari una somma di fr. 6000, che il defunto avea consegnata poco tempo prima della sua morte al fratello Giuseppe con lui dimorante a Nizza e ehe questi voleva ritenere come cosa propria, in virtù di asserita donazione, mentre i coeredi chiedevano fosse compresa nell'asse ereditario. B. Contestatasi causa davanti ai Tribunali ticinesi, mediante libello 10 dicembre 1881, eol quale la madre Giacomina e i fratelli Domenico e Giosue convenivano - « il figlio }) e fratello e legittimo coerede Giuseppe Scala, percui fosse }} condannato a pagare loro le quote rispettivamente loro spettanti nella qualità di eredi legittimi del defunto sulla » indicata somma di fr. 6000 su quella maggiore ehe fosse » per risultare dalle prove, di ragione della eredita dei pre- staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N.º 14. 81 » fatto Andrea Scala, in uno dei relativi interessi, ecc., » il convenuto produceva alla prima comparsa la eccezione di declinatoria di foro basata sul duplice asserito « ehe si trattava » non di una questione di diritto successorio, ma di un'azione » personale, ehe doveva quindi proporsi innanzi il tribunale }) di Nizza, luogo di suo domicilio, e ehe qualora si trattasse » anche di una questione di diritto successorio, doveva pur }) sempre proporsi avanti quel tribunale, attesocui in Nizza }) tenesse il suo domicilio l' Andrea Scala e in Nizza si fosse }} aperta la successione in litigio. » C. Respinto per parte da entrambe le istanze cantonali, ehe ritennero « trattarsi in concreto di un'azione relativa al diritto }) di successione e doversi la medesima, in ossequio al disposto dell'art. 68 della procedura civile ticinese, istituire davanti ai tribunali ticinesi, siccome quello dell'ultimo domicilio dei defunto, » ricorreva il Giuseppe Scala - con atto 20 novembre u. s. - al tribunale federale domandando : fossero annullate amendue le sentenze cantonali 7 luglio e 29 ottobre 1883, per titolo di violazione degli art. 68, 69 e 46 della costituzione federale, art. 6 del trattato 10 giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia e art. 2 del decreto costituzionale ticinese 14 febbraio 1883. Le ragioni addotte a conforto del gravame si riducono per sommi capi a dire : a) Le querelate sentenze reeano offesa al prescritto degli art. 68, 69 e 46 della costituzione federale, inquantocui l'azione mossa al Giuseppe Scala, non rivestendo i caratteri ne di una hereditatis petitio, ne di un'actio familiaris hereditariae o de communis dividendo, ne di una rei vindicatio, ma semplicemente quelli di una pretesa personale e creditoria, avrebbe dovuto essere - per legge e per equo diritto - proposta al foro di Nizza, dove il debitore medesimo ha, giusta le testimonianze consolari in atti, l'effettivo e stabile suo domicilio e dove pertanto risiede il giudice naturale ehe l'invocato prescritto costituzionale gli gua-

rentiva. ehe poi in easu si tratti realmente di un' azione personale, risulta : sia dal fatto ehe illibello non fu spiccato contro il G. S. co me erede legittimo deI defunto, ma qua]e

82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. semplice debitore 0 defentore di una somma di denaro, che il defunto medesimo aveva ceduto 0 donato al figlio di esso G. S., e sia da quello ehe non fu proposta l' azione intiera sulla ventilazione della eredita dello Scala, ma impetita una sola parte di questa, ne lasciata al eonvenuto la possibilita di esercitare il diritto di ripudio, appartenente per natura ad ogni erede. - b) Il trattato franco-svizzero deI 1869 parifiea i eittadini domieiliati dei d [le Stati contraenti nei diritti e nei doveri; vi si fa quindi appello, in quanta esso pure consaera eome foro delle azioni personali quello deI giudice naturale deI eonvenuto, osservando in piu ehe l'interpretazione datane dal tribunale supremo tieinese e al tutto erronea, vuoi per- ehe - eome fu detto -]a causa in parola non e punto ere- ditaria e vuoi perehe il citato art. 5 di esso trattato concerne soltanto le eontroverse d'eredita relative alle obbligazioni fra eredi e]egatari, non quelle ehe sono dirette contro terzi. - c) Coll' avere fatto eapo clandestinamente, aU' insaputa ei oe delle parti e dopo ehioso il contraddittorio di queste, al pre- avviso deI PubbJieo Ministero, il tribunale di Lugano ha vio- lato il principio della publicitil. dei dibattimenti, menomato il diritto di difesa dei eonvenuto e recato sfregio eziandio al di- sposto dell'art. 2 dei decreto eostituzionale 14 febbraio 1883, giusta il quale i tribunali distrettuali devono comporsi di 3 giudiei soltanto. D. N ella loro memoria responsiva deI f 5 dicembre i fra- teUi Domenico e Giosue Scala, in una con la madre, conclu- dono aHa rejezione deI riorso, essenzialmente sulla scorta dei seguenti riflessi : ad a. La garanzia deI giudice naturale non mira se non ad impedire ehe i eittadini vengano sottratti alla giurisdizione dei tribunali ordinari stabilita dalla costituzione cantonale, per essere sottoposti a quella di tribunali eeezionali; in eon- ereto pero le querele sentenze vennero pronunciate dai tri- bunali ordinari, ehe secondo la eostituzione tieinese sono chiamati a decidere tutte le controversie eivili e eommerciali. La garanzia stabilita dall' art. 59 della eostituzione federale e dipendente dal fatto ehe chi l'invoca abbia in Isvizzera il Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 14. 83 suo stabile domieilio, dalo quindi - per negata ipotesi - ehe illibello 15 dicembre 1881 contenesse una semplice azione personale contro il Giuseppe Scala, questi non potrebbe in- voeare tal' garanzia se non ha prima provato di essere sta- bilmente domiciliato in Isvizzera, mentre in conereto egli si e sempre affannato e si affanna per dimostrare il suo domi- ilio in Franeia. Chiamato, del resto, a giudicare unicamente se le querele sentenze raechiudevano una vioiazione delle garanzie costituzionali, il tribunale federale non pUD oceu- parsi della questione meramente civile deIl' azione proposta. ma deve accettare su questo punto quanta hanno giudieato i tribunali eantonali. Ritenuto poi in fatto che l' Andrea Scala era eittadino di Carona, dove mantenne sempre il suo domi- ilio, tutte le questioni relative aHa sua suecessione dove- vano essere proposte innanzi al tribunale di Lugano - in virtu deI' art. 55 deI codice di proc. eiv. tieinese - sulla eui costituzionalita non puo esistere dubbio alcuno. Trattavasi dunque in concreto d'interpretare e di applicare questo arti- cola e avessero anche errata i trihunali ticinesi nella sua in- terpretazione, il tribunale federale non avrebbe competenza d'intervenire per eoneggere l'errore, poiche]a questione e di ordine meramente processuale e di semplice diritto civile. ad b. Checche si voglia sofisticare in contrario, l' azione 15 dieembre 1881 si riferisce precisamente aHa liquidazione e divisione di una ereditil. e doveva pertanto, in ossequio al letterale contesto deI trattato franco-svizzero (art. ö), esse re proposta innanzi le autorita giudiziarie dei distretto di Lu- gano, alla cui giurisdizione e sottoposto il comune di Carona, domicilio deI defunto. E quanta pure si

conceda che l'azione medesima fosse di natura personale, » giova rimarcare che l'obbiettivo impasto dall' art. 10 del trattato all'attore, d'introdurre cioè l'azione innanzi al giudice del domicilio del convenuto, riguarda soltanto le controversie tra francesi e svizzeri e viceversa, e non si estende a quelle che possono insorgere fra svizzeri e svizzeri. ad c. Le questioni intorno alla regolarità dell'intervento del pubblico ministero in determinate controversie, riguar-

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. danno unicamente l'interpretazione ed applicazione dei dispositivi delle leggi organiche giudiziarie cantonali e sfuggono alla competenza del tribunale federale, perché di rito processuale soltanto. E da notarsi del resto, ad abbondanza, che se irregolarità vi fu dinanzi al tribunale di prima istanza, questa disparve dinanzi al tribunale di appello, che emanò il suo giudizio senza prendere in nessuna considerazione il preavviso del pubblico ministero, che il ricorrente ha tacitamente rinunciato all'eccezione in discorso e lo non averla denunciata in sede di appello e che il pubblico ministero non è stato chiamato a far parte del tribunale di Lugano, né ad emettere voto deliberativo nell'emanazione del giudizio, ma si è limitato ad esprimere una semplice opinione che non viene punto il giudizio del tribunale, né la libertà di voto dei giudici. Premessi in linea di diritto i seguenti ragionamenti: 1. Poiché il gravame riposa sull'asserita offesa ai disposti delle costituzioni federale e cantonale e di un trattato internazionale, la competenza di questa corte a conoscere del medesimo non può fare - di fronte all' art. 19 della legge organica giudiziaria federale - l'oggetto di alcun dubbio. 2. ~la se ricevibile nella forma, il ricorso è però nella sostanza destituito affatto di fondamento, a meno che, - pure ammettendo che si tratti in concreto di una semplice azione personale, la quale controversia non è mestieri di ventilare nella presente sede di giudizio, - nessuna delle disposizioni costituzionali e convenzionali, a cui fa capo il ricorrente, sia stata in concreto dalle querelate sentenze cantonali come-nessa violata. 3. Non quella di cui all' art. 18 della costituzione federale concernente la reiezione dell'eccezione declinatoria di foro - sia stata profferta dai tribunali ordinari del cantone Ticino e non dai tribunali eccezionali, contrari cioè ai prescritti dello statuto cantonale. Non quella dell' art. 19 ibidem, perocché, - giusta la prassi costante del tribunale federale (vedansi le sue sentenze dei 2 novembre 1878, 6 luglio e 17 dicembre 1881, e 25 febbraio 1882 nelle cause Neusch, Riceono, Sa- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 14. Iomon, Piquerez e ~funz. Race. ufficiale, IV, p. 627, 629, VII, p. 762, VIII, p. 30), la garanzia da essa istituita può essere invocata soltanto da chi abbia nella Svizzera il suo stabile domicilio. Non quella, infine, dell'art. 46 eit., avvegnane, - prescindendo anche dalla considerazione che la legge federale prevista all'uopo di tradurre in atto il principio qui vi sanzionato non fu sino ad oggi promulgata e che il principio stesso non può quindi ancora dirsi entrato in vigore (disposizioni transitorie della costituzione federale, art. 3). - dessa concerne unicamente i rapporti di diritto civile dei cittadini domiciliati entro i confini della Confederazione. 4. Ed anche in confronto dei richiamati art. 1 e 5 della convenzione 1° giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro sta irrefragabile e sufficiente, - oltre che dal contesto del messaggio col quale il consiglio federale sottoponeva la detta convenzione alla ratifica dell'Assemblea federale e dal tenore letterale medesimo di essi articoli, eziandio da ripetuti giudizi di questa corte (sentenza del 16 dicembre 1875, 31 marzo 1877, 2 novembre 1878, 14 febbraio 1879, 26 marzo e 17 dicembre 1881 nelle cause Bell, Böli, Neusch, Hoz, Quinat e Piquerez, Race. ufficiale I, p. 391, III, p. 19, IV, p. 627, V, p. 2, VII, p. 79, 162), - l'obbiezione sollevata dagli oppositori al ricorso, che ci è dove pure illibata, origine della causa, non si riferisce a questione di diritto successorio, ma

